



DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E SULLA PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER LE ZONE SISMICHE E PER GLI ABITATI DA CONSOLIDARE

1. Nelle zone sismiche e negli abitati dichiarati da consolidare chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, esclusivamente mediante modalità telematica allo Sportello Unico del Comune ove ricade l'intervento, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Lo sportello unico del comune competente per territorio inoltra telematicamente alla struttura regionale competente in materia sismica, entro cinque giorni dal deposito, i progetti relativi alle opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 dell'art. 93 del DPR 380/2001 è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del DPR 380/2001 e della eventuale richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/2001.

2. Il deposito dovrà essere costituito dalla seguente documentazione:
 - denuncia dei lavori;
 - progetto debitamente sottoscritto da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
 - dichiarazione del progettista che asseveri, ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del DPR 380/2001, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

3. Opere rilevanti in zone sismiche - Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori di interventi "rilevanti" di cui all'Allegato A "Individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" alla D.G.R. 1823/2020, senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione di cui all'art. 94 del DPR 380/2001. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di autorizzazione, si intende formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 94 comma 2 bis del DPR 380/2001.

A tal proposito si specifica che le tipologie di interventi di cui al punto 3 dell'allegato "A" della DGR 1823/2020 relativi ad "edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile..." sono quelle riportate nella DGRV 3645/2003 e nel DPCM 3685/2003.

4. Opere di minore rilevanza e prive di rilevanza in zone sismiche - Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, per gli interventi "di minore rilevanza" e "privi di rilevanza" così come definiti dagli allegati B e C della DGRV 1823/2020 non è necessaria la preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale per l'inizio dei lavori di cui all'art. 94 del DPR 380/2001.



Per tali interventi, in questo primo periodo di applicazione del nuovo quadro normativo, al fine di non appesantire il carico burocratico sui cittadini, sui professionisti e sui comuni, anche alla luce dell'entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica, si ritiene di non prevedere temporaneamente le verifiche, salvi i casi in cui l'ufficio tecnico ritenga motivatamente di procedere al controllo, e ci si riserva di adottare, entro il 31.12.2021, i criteri e le modalità per l'effettuazione di controlli a campione.

5. Opere relative ad abitati da consolidare - Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione ai sensi dell'art 61 del DPR 380/2001

6. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia non si procede ad autorizzazione sismica e non è richiesto il preavviso scritto per le varianti che si possono definire non sostanziali di cui all'Allegato D "*Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale*" alla DGR 1823/2020 in quanto non si introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.
L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.
La documentazione relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta prima della loro esecuzione e resa disponibile in cantiere; in ogni caso dovrà essere sottoscritta da progettista e Direttore dei lavori e recepita nel certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale.

7. Le comunicazioni e gli adempimenti previsti dagli articoli 61, 65, 67, 93 e 94 del DPR n. 380 del 2001 nei confronti della Regione sono effettuati con il deposito della relativa documentazione presso lo sportello unico del comune competente per territorio.

